

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: **CONSEL S.p.A.** con sede in Torino, Via V. Bellini, 2.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

<u>NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</u>
--

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art.4. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art.8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.9. PREMIO

Il premio mensile per ciascun Assicurato è pari a quello indicato nella tabella sotto riportata, in base alla soluzione scelta dallo stesso sul Modulo di Adesione:

➤ **INDENNITARIA DA INFORTUNIO**

Durata	Infortunì (R1)	di cui imposte
≥ 12 mesi	Euro 9,00	Euro 0,22

➤ **ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA**

Durata	Assistenza (R18)	di cui imposte
≥ 12 mesi	Euro 5,00	Euro 0,45

➤ **INDENNITARIA DA INFORTUNIO + ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA**

Durata	Premio totale	di cui imposte
≥ 12 mesi	Euro 14,00	Euro 0,67

Infortunì (R1)	di cui imposte	Assistenza (R18)	di cui imposte
Euro 9,00	Euro 0,22	Euro 5,00	Euro 0,45

Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all'Assicurato.

Art.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.11. DEROGA ART. 1899 C.C.

In deroga a quanto stabilito all'Art. 1899 C.C. l'Assicurato avrà facoltà di recedere annualmente dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all'Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte.

Art.12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.*

Art.13. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.14. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione. si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art.15. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.16. LIMITI DI ETÀ'

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

L'eventuale incasso dei premi corrisposti da soggetti non assicurabili non comporta accettazione né tacita né espressa della messa in copertura dell'Assicurato.

Art.17. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato, purché sia stato pagato il relativo premio, l'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e avrà durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione, *senza possibilità di rinnovo.*

1-A CONDIZIONI PARTICOLARI Mod. 14130

ASSICURAZIONE INDENNITARIA DA INFORTUNIO

(la presente condizione è valida solo se è stata selezionata sul Modulo di Adesione e ne è stato pagato il relativo premio)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Day Hospital: la degenza esclusivamente diurna, documentata da cartella clinica, in Istituto di Cura.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino una invalidità permanente.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 1.A SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica che sia cliente della Contraente e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.

Art. 2.A OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. INFORTUNI

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi previsti alla "Tabella Indennizzi" di cui all'Allegato 3 alla presente polizza.

2. ALTRI RISCHI COMPRESI

Sono compresi in garanzia anche:

- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole, di calore e di freddo.

3. INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per l'Invalidità Permanente è riportato nell'Allegato 3 "Tabella indennizzi".

4. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONI

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere

di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

5. CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all'Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 1.000.000,00 per l'intero evento. Nell'eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

Art. 3.A ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 4.A ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;**
- da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- da ubriachezza nel caso in cui gli Assicurati si trovassero alla guida di qualsiasi veicolo;**
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;**
- da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;**
- da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. "Infortuni causati da guerra e insurrezione";**
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).**

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
- dello sport del paracadutismo;**
- dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), goidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino**

con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;

- n. di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;*
o. dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.

Art.5.A OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

*In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre tre giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri), oppure dandone avviso scritto tramite raccomandata A/R ad **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Infortuni" e inviando:*

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;*
- copia del Modulo di Adesione e/o indicazione del codice CONINF + numero di finanziamento;*
- le circostanze dell'accaduto;*
- certificato medico contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;*
- certificati medici che documentino il decorso delle lesioni;*
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica.*

L'Assicurato deve consentire ad Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.6.A RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Solo per la garanzia Incendio, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art.7.A CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Qualora l'Assicurato subisca nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi" allegata, il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare Euro 150.000,00 per anno assicurativo.

Art.8.A VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

**1-B CONDIZIONI PARTICOLARI Mod. 14131
ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA**

*(la presente condizione è valida solo se è stata selezionata sul
Modulo di Adesione e ne è stato pagato il relativo premio)*

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Furto (reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art.624 del Codice Penale.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia Cronica: malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione.

Malattia Improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti se note e/o diagnosticate alla data di decorrenza della prestazione/garanzia.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.1.B SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica che sia cliente della Contraente e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.

Art.2.B OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a **tre volte** per anno e per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di:

- a) allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, nell'abitazione dell'assicurato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico

- il costo di uscita e manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro** nonché il costo per materiali fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro**.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

per il caso di cui al punto a) che precede:

- ***i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;***
- ***l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;***

per il caso di cui al punto b) che precede:

- ***l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;***
- ***il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.***

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza nei relativi locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo di uscita e manodopera del fabbro fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro** nonché il costo dei materiali fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro**.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'assicurato necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico

- l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro** nonché il costo dei materiali fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro**.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione

- **tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

SPESE D'ALBERGO

Qualora l'assicurato necessitasse di pernottare fuori casa, a seguito di furto, tentato furto, incendio che abbiano reso inagibili i locali della casa, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di **Euro 500,00 complessive per sinistro**.

Esclusioni

Le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

INVIO DI UN SORVEGLIANTE

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Qualora a seguito di furto nell'abitazione dell'Assicurato si renda necessaria la vigilanza della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese a predisporre per un periodo **massimo di 8 ore**, la vigilanza dell'abitazione. Tale periodo può essere esteso a richiesta scritta dell'Assicurato e con costi a suo carico. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato in viaggio dovesse rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio, allagamento, contatterà la Struttura Organizzativa che provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe, o uno aereo di classe economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del biglietto fino ad un massimo di **Euro 500,00** se il viaggio di rientro risulti sul territorio italiano, fino ad un massimo di **Euro 1.000,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

Esclusioni

La prestazione non è operante:

- **se l'Assicurato non può fornire informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro a casa e non presenta un'adeguata documentazione relativamente**

agli stessi. Tali informazioni saranno successivamente, e a richiesta di Europ Assistance, documentate;

- **per sinistri dovuti a guasti di rubinetti o di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell'Assicurato.**

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

CONSULENZA MEDICA

La prestazione è fornita 24 ore su 24

Qualora l'assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

CONSULENZA PEDIATRICA

Qualora l'assicurato in caso di malattia e/o infortunio del proprio bambino non riuscisse a reperire il proprio pediatra e necessitasse di un collegamento telefonico urgente, potrà contattare direttamente i medici della Struttura Organizzativa.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

CONSULENZA GINECOLOGICA

Qualora l'assicurato in caso di infortunio e/o malattia improvvisa non riesca a reperire il proprio ginecologo e necessiti di un collegamento telefonico urgente, potrà contattare direttamente i medici della Struttura Organizzativa.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

CONSULENZA ORTOPEDICA

Qualora l'assicurato, in caso di infortunio necessitasse di un collegamento telefonico urgente e non riuscisse a reperire il proprio ortopedico, verrà fornita consulenza ortopedica, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici ortopedici della Struttura Organizzativa e l'assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

La prestazione è fornita dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'assicurato.

INVIO DI UN MEDICO

La prestazione viene fornita dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da Lunedì a Venerdì, e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia, emergesse la necessità che l'assicurato, debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare presso il domicilio dell'assicurato in Italia uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO IN ITALIA

Qualora l'assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di Infortunio e/o malattia improvvisa, avesse bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa invierà un infermiere presso il domicilio dell'assicurato in Italia.

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un **massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e il recapito telefonico.

INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza **massima di Euro 500,00 per anno con il limite di Euro 200,00 per sinistro.**

ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO A DOMICILIO, IN ITALIA

Qualora l'assicurato a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio e/o malattia improvvisa necessiti di cure fisioterapiche a domicilio nel periodo di convalescenza, contatterà la Struttura Organizzativa riferendo le necessità, il nome ed il recapito telefonico del proprio medico curante; la

Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'assicurato un fisioterapista.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un **massimo di € 700,00 per ciascun anno di durata della polizza.**

INFORMAZIONI MEDICO – SANITARIE

La prestazione è fornita dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'assicurato in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa desiderasse avere informazioni sanitarie relativamente a:

- Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
 - Medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
 - Centri sanitari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta;
- contatterà la Struttura Organizzativa che fornirà all'assicurato le informazioni richieste.

Art.3.B ESTENSIONE TERRITORIALE

La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art.4.B ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- b. **alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c. **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- d. **dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- e. **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- f. **malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- g. **malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;**
- h. **espanto e/o trapianto di organi;**
- i. **abuso di alcolici o psicofarmaci;**
- j. **uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- k. **tentato suicidio o suicidio;**
- l. **sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci,**

alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);

m. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Art.5.B OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art.6.B LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Art.7.B ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: *non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:*

**800-069124 dall'Italia
e
02-58245386 dall'Italia e dall'Estero**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero Modulo di Adesione **CONFAM** + numero di finanziamento;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero

02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

1-C CONDIZIONI PARTICOLARI Mod. 14132 ASSICURAZIONE INDENNITARIA + ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

(la presente condizione è valida solo se è stata selezionata sul Modulo di Adesione e ne è stato pagato il relativo premio)

SEZIONE I – ASSICURAZIONE INDENNITARIA DA INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Day Hospital: la degenza esclusivamente diurna, documentata da cartella clinica, in Istituto di Cura.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino una invalidità permanente.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.1.C SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica che sia cliente della Contraente e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.

Art.2.C OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. INFORTUNI

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi previsti alla "Tabella Indennizzi" di cui all'Allegato 3 alla presente polizza.

2. ALTRI RISCHI COMPRESI

Sono compresi in garanzia anche:

- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole, di calore e di freddo.

3. INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per l'Invalidità Permanente è riportato nell'Allegato 3 "Tabella indennizzi".

4.INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONI

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

5. CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all'Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 1.000.000,00 per l'intero evento. Nell'eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

Art.3.C ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in tutto il Mondo.

Art.4.C ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a. **dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**

- b. **dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;**
- c. **da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- d. **da ubriachezza nel caso in cui gli Assicurati si trovassero alla guida di qualsiasi veicolo;**
- e. **da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- f. **dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;**
- g. **da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;**
- h. **da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. "Infortuni causati da guerra e insurrezione";**
- i. **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- j. **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).**

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- k. **di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
- l. **dello sport del paracadutismo;**
- m. **dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;**
- n. **di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;**
- o. **dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.**

Art.5.C OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre tre giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri), oppure dandone avviso scritto tramite raccomandata A/R ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Infortuni" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- copia del Modulo di Adesione e/o indicazione del codice CONIEA + numero di finanziamento;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato medico contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;

- *certificati medici che documentino il decorso delle lesioni;*
- *in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica.*

L'Assicurato deve consentire ad Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.6.C RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Solo per la garanzia Incendio, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art.7.C CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Qualora l'Assicurato subisca nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi" allegata, il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare Euro 150.000,00 per anno assicurativo.

Art.8.C VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono

vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Furto (reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art.624 del Codice Penale.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia Cronica: malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione.

Malattia Improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti se note e/o diagnosticate alla data di decorrenza della prestazione/garanzia.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.9.C SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica che sia cliente della Contraente e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione.

Art. 10.C OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a **tre volte** per anno e per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di:

- a) allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, nell'abitazione dell'assicurato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico

- il costo di uscita e manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro** nonché il costo per materiali fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro**.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

per il caso di cui al punto a) che precede:

- *i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;*
- *l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;*

per il caso di cui al punto b) che precede:

- *l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;*
- *il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.*

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza nei relativi locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo di uscita e manodopera del fabbro fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro** nonché il costo dei materiali fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro**.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'assicurato necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico

- l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro** nonché il costo dei materiali fino ad un massimo di **Euro 200,00 per sinistro**.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione

- *tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.*

SPESA D'ALBERGO

Qualora l'assicurato necessitasse di pernottare fuori casa, a seguito di furto, tentato furto, incendio che abbiano reso inabitabili i locali della casa, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di **Euro 500,00 complessive per sinistro**.

Esclusioni

Le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

INVIO DI UN SORVEGLIANTE

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Qualora a seguito di furto nell'abitazione dell'Assicurato si renda necessaria la vigilanza della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese a predisporre per un periodo **massimo di 8 ore**, la vigilanza dell'abitazione. Tale periodo può essere esteso a richiesta scritta dell'Assicurato e con costi a suo carico.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato in viaggio dovesse rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio, allagamento, contatterà la Struttura Organizzativa che provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe,

o uno aereo di classe economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del biglietto fino ad un massimo di **Euro 500,00** se il viaggio di rientro risulti sul territorio italiano, fino ad un massimo di **Euro 1.000,00** se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

Esclusioni

La prestazione non è operante:

- **se l'Assicurato non può fornire informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro a casa e non presenta un'adeguata documentazione relativamente agli stessi. Tali informazioni saranno successivamente, e a richiesta di Europ Assistance, documentate;**
- **per sinistri dovuti a guasti di rubinetti o di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell'Assicurato.**

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

CONSULENZA MEDICA

La prestazione è fornita 24 ore su 24

Qualora l'assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

CONSULENZA PEDIATRICA

Qualora l'assicurato in caso di malattia e/o infortunio del proprio bambino non riuscisse a reperire il proprio pediatra e necessitasse di un collegamento telefonico urgente, potrà contattare direttamente i medici della Struttura Organizzativa.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

CONSULENZA GINECOLOGICA

Qualora l'assicurato in caso di infortunio e/o malattia improvvisa non riesca a reperire il proprio ginecologo e necessiti di un collegamento telefonico urgente, potrà contattare direttamente i medici della Struttura Organizzativa.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

CONSULENZA ORTOPEDICA

Qualora l'assicurato, in caso di infortunio necessitasse di un collegamento telefonico urgente e non riuscisse a reperire il proprio ortopedico, verrà fornita consulenza ortopedica, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici ortopedici della Struttura Organizzativa e l'assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

La prestazione è fornita dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'assicurato.

INVIO DI UN MEDICO

La prestazione viene fornita dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da Lunedì a Venerdì, e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia, emergesse la necessità che l'assicurato, debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare presso il domicilio dell'assicurato in Italia uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO IN ITALIA

Qualora l'assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di Infortunio e/o malattia improvvisa, avesse bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa invierà un infermiere presso il domicilio dell'assicurato in Italia.

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un **massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e il recapito telefonico.

INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più

vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza **massima di Euro 500,00** per anno con il limite di **Euro 200,00 per sinistro**.

ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO A DOMICILIO, IN ITALIA

Qualora l'assicurato a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio e/o malattia improvvisa necessiti di cure fisioterapiche a domicilio nel periodo di convalescenza, contatterà la Struttura Organizzativa riferendo le necessità, il nome ed il recapito telefonico del proprio medico curante; la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'assicurato un fisioterapista.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un **massimo di € 700,00 per ciascun anno di durata della polizza**.

INFORMAZIONI MEDICO – SANITARIE

La prestazione è fornita dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'assicurato in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa desiderasse avere informazioni sanitarie relativamente a:

- Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
 - Medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
 - Centri sanitari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta;
- contatterà la Struttura Organizzativa che fornirà all'assicurato le informazioni richieste.

Art.11.C ESTENSIONE TERRITORIALE

La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art.12.C ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- b. **alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c. **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- d. **dolo dell'Assicurato o colpa grave;**

- e. **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- f. **malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- g. **malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;**
- h. **espianto e/o trapianto di organi;**
- i. **abuso di alcolici o psicofarmaci;**
- j. **uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- k. **tentato suicidio o suicidio;**
- l. **sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);**
- m. **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

Art.13.C OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art.14.C LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

Art.15.C ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

**800-069124 dall'Italia
e
02-58245386 dall'Italia e dall'Estero**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero Modulo di Adesione **CONIEA** + numero di finanziamento;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA (VALIDA PER POLIZZE VENDUTE TRAMITE CALL CENTER E VIA WEB)

Gentile Cliente,

il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 *contratto a distanza* ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.

Ai sensi dell’art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:

- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
- Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al nr. 26 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni all’art. “Premio”.
- La vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
- Ai sensi dell’art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagaglio o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando raccomandata A/R alla Contraente agli indirizzi indicati in Polizza e per conoscenza a Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento 8, 20135 Milano.

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail:

ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, scrivendo a Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure via fax ai numeri 06.42.133.745 o 06.42.133.353 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

“Tabella indennizzi”

Mod. 14133

TIPOLOGIA DI LESIONE	Indennizzi
LESIONI APPARATO SCHELETRICO	Euro
CRANIO	
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI	900
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	900
FRATTURA LEFORT I (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	1.400
FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro n con LEFORT I)	2.850
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	300
FRATTURA OSSA NASALI	300
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	1.400
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	2.500
COLONNA VERTEBRALE	
TRATTO CERVICALE	
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4.250
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	300
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA	4.250
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	4.250
TRATTO DORSALE	
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2.150
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	4.250
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	300
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	300
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	300
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	4.250
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	4.250
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	300
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	1.750
OSSO SACRO	
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	1.750
COCCIGE	
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	1.750

BACINO	
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	1.400
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	3.550
TORACE	
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	300
FRATTURA STERNO	1.400
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA	300
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	300
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
BRACCIO	
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	300
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	2.850
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	2.850
AVAMBRACCIO	
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	1.750
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	2.500
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	1.750
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	300
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	4.250
POLSO E MANO	
FRATTURA SCAFOIDE	1.400
FRATTURA SEMILUNARE	100
FRATTURA PIRAMIDALE	100
FRATTURA PISIFORME	100
FRATTURA TRAPEZIO	100
FRATTURA TRAPEZOIDE	100
FRATTURA CAPITATO	100
FRATTURA UNCINATO	100
FRATTURA I METACARPALE	900
FRATTURA II O III O IV O V METACARPALE	100
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA	
POLLICE	3.550
INDICE	2.150
MEDIO	300
ANULARE	300
MIGNOLO	100
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA	
POLLICE	1.750

INDICE	300
MEDIO	300
ANULARE	300
MIGNOLO	100
FRATTURA TERZA FALANGE DITA	
INDICE	300
MEDIO	300
ANULARE	300
MIGNOLO	100
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
FRATTURA FEMORE	
DIAFISARIA	1.400
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA)	6.400
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA	1.750
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	1.750
FRATTURA ROTULA	900
FRATTURA TIBIA	
DIAFISARIA	900
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	2.150
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	1.400
FRATTURA PERONE	
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	1.400
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA	1.750
PIEDE	
TARSO	
FRATTURA ASTRAGALO	2.500
FRATTURA CALCAGNO	2.850
FRATTURA SCAFOIDE	300
FRATTURA CUBOIDE	1.400
FRATTURA CUNEIFORME	300
METATARSI	
FRATTURA I METATARSALE	1.400
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE	300
FALANGI	
FRATTURA ALLUCE (I o II Falange)	100
FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	40

LESIONI DENTARIE	
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	50
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	50
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	50
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	50
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	25
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	25
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	25
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	25
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	25
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	25
LESIONI PARTICOLARI	
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	1.750
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	3.550
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	4.250
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	3.550
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	5.250
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	300
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	10.650
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	8.900
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTÀ VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	35.000
SORDITÀ COMPLETA UNILATERALE	4.250
SORDITÀ COMPLETA BILATERALE	8.900
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	5.250
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	8.900
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	900
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	1.750
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	7.100
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	7.100
PATELLECTOMIA TOTALE	5.250
PATELLECTOMIA PARZIALE	1.400
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	900
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	5.250
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	8.900
USTIONI ESTESE A PIÙ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	11.700
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE	
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	2.150
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	2.150
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	2.150
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-	3.550
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	3.550
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	1.400

LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	2.150
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	2.150
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	2.150
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	2.150
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	3.550
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile-	1.750
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-	300
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	1.750
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	3.550
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	1.400
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II O III O IV O V DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	100
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5.250
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro-	3.550
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	300
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	1.750
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2.850
AMPUTAZIONI	
ARTO SUPERIORE	
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE	21.500
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	17.750
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA	14.200
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA	10.650
AMPUTAZIONE 2 DITA	5.250
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	5.250
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA	1.750
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	4.250
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA	900
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE	2.150
ARTO INFERIORE	
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia)	21.500
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA MET DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	21.500
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	21.500
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	17.750
PERDITA DI UN PIEDE	17.750
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	8.900
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	35.000
PERDITA DELL'ALLUCE	5.250
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	2.500
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	100